

Giulio Donzelli*

“Justice Machines” e la ricerca del precedente.

ABSTRACT

The paper focuses on the process of enhancing the nomophylactic function of the Italian Supreme Court, drawing on Jacques Charpentier’s fictional short story *Justice 65*, written in 1954, as a starting point. The paper highlights the increasing relevance of legal precedents, particularly in the context of the growing use of predictive algorithms and artificial intelligence systems. An anthropocentric approach to algorithmic justice emerges, avoiding unfounded technophobia and instead fostering digital humanism. This approach acknowledges the vast potential of these new systems while being aware of their associated risks.

KEYWORDS

Justice Machines, Jacques Charpentier, Nomofilachia, Precedent, Stare decisis.

INDICE

1. Justice 65. 2. La funzione nomofilattica. 3. Justice Machines e giustizia predittiva.

1. Justice 65

Nel 1954, Jacques Charpentier¹, *bâtonnier* dell’*Ordre des avocats de Paris* negli anni della guerra e dell’occupazione, aveva dato alle stampe *Justice Machines* (il titolo originale è *Justice 65*), pubblicato in poche copie e da allora pressoché scomparso². Si tratta di un insolito esempio di utopia o distopia giudiziaria, e il 65 del titolo allude all’anno dell’affermazione di un nuovo ordine, sorto da una rivoluzione di cui l’Autore non precisa i contorni. La formula è quella del *conte philosophique* settecentesco, dell’apologo parodistico e satirico sull’esempio di Voltaire e di Diderot, ma l’antenato diretto, debitamente omaggiato in una pagina, è più antico: il celebre giudice Bridoye descritto da Rabelais nel libro terzo di *Gargantua e Pantagruel*, che prende alla lettera la metafora dell’*alea iudiciorum* ed emette le sentenze lanciando i dadi.

Il racconto è ambientato nel 1965. Un giovane avvocato si sveglia in un letto d’ospedale dopo un coma lungo dieci anni. Torna a Parigi e si dirige subito al *Palais de Justice*, ma lo trova disabitato e silenzioso; c’è solo un rumore lontano che proviene dalla Sala dei passi perduti, dove lo attende la prima di molte sorprese. La Sala è stata trasformata in una piscina dove gli avvocati si dedicano al nuoto sincronizzato. Neppure la Facoltà di giurisprudenza esiste più perché – gli spiegano – ormai

* Docente a contratto di “Teoria generale del diritto” (GIUR 17/A) presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, email: giulio.donzelli@unicas.it

¹ Jacques Charpentier (1881-1974), avvocato, giurista e scrittore francese, inviso al regime di Vichy per la sua difesa dell’indipendenza del foro, nel 1943 sfuggì per un soffio all’arresto della Gestapo, entrò in clandestinità e divenne uno dei protagonisti della resistenza giudiziaria. Liberale e conservatore, accanto agli studi giuridici scrisse *pamphlets* e saggi di argomento vario. Si veda, in particolare, Ozanam 2008.

² Stampato in millecinquecento copie dalle Éditions des Hautes Chaumes, corredato dalle illustrazioni umoristico-allegoriche di André Giroux, *Justice 65* è un libro fantasma: raramente menzionato e recensito, è pressoché scomparso in Francia e in Italia ne è apparsa un’edizione curata da Guido Vitiello per i tipi di Liberilibri soltanto nel 2015, anch’essa di difficile reperimento.

“JUSTICE MACHINES” E LA RICERCA DEL PRECEDENTE.

basta una visita guidata al *Palais de Justice* per apprendere il necessario sul diritto: “il nostro insegnamento è diventato essenzialmente pratico. S’impara guardando”³.

Incredulo, l’avvocato si unisce a una delle lezioni itineranti. Che cosa ne è stato della vecchia giustizia? Non c’è più, tutto è affidato alle J.M. (*Justice Machines*), apparecchi cibernetici che estraggono le sentenze a sorte, realizzando l’applicazione più rigorosa delle leggi del caso:

“le istanze che enunciano le pretese delle parti arrivano, sotto forma di schede perforate, attraverso un nastro trasportatore, che le raccoglie dalla cassetta dove gli avvocati le hanno depositate. La macchina le smista, isola tutte quelle che si riferiscono a uno stesso caso. Queste entrano in contatto con un morsetto e subito il circuito si chiude; a quel punto si formano le combinazioni, il cui principio è preso a prestito dalla meccanica dei gas. La macchina tira a caso le risposte e le restituisce sotto forma di questi cartoncini che vedete accumularsi nei panieri”⁴.

La tradizionale amministrazione della giustizia, a dispetto della sua storia secolare, viene irrisa perché “resa da esseri umani”⁵, mentre le *Justice Machines* sono capaci di svolgere “da sole il loro compito, senza che la ragione vi giochi alcun ruolo, e tutta l’arte dei costruttori è stata impiegata nel liberarle da ogni residua particella di umanità”⁶. Ed è così che, dinanzi a magistrati indolenti che inseguono l’automazione della giustizia per sottrarsi alle proprie responsabilità, l’avvilto protagonista si duole di come giudici e avvocati abbiano congedato l’eredità dei Lumi e si siano consegnati all’arbitraria contingenza del caso, abdicando a una lotteria, il più cieco e irrazionale dei giochi.

È vero che la giustizia conosce una lunga tradizione di ordalie, divinazioni, oracoli e sacrifici, ma i moderni sono notoriamente riluttanti ad associare il diritto al caso, rendendo il processo privo di qualsivoglia scopo. Ne è dimostrazione, in Italia, l’immediata reazione alle tesi che Salvatore Satta aveva enunciato ne *Il mistero del processo*⁷, pochi anni prima che *Justice 65* fosse dato alle stampe.

Ma qui, che la giustizia sia o meno il fine del processo è del tutto irrilevante, essendo il problema più radicale: il nostro protagonista non crede più alla giustizia, perché non è giustizia quella che rendono le macchine. Questa sembra essere la morale dell’apologo di Charpentier, nel quale il deluso protagonista abbandona il foro per dedicarsi al commercio di legumi secchi, che non a caso sono un antico strumento di divinazione.

2. La funzione nomofilattica

Questo capriccio letterario, memore di Rabelais e di Borges⁸, fa luce non solo sul legame antico (e forse avveniristico) tra il diritto e il caso, ma anche sul giudizio di cassazione, che è uno dei bersagli privilegiati dell’apologo. Durante la visita al *Palais de Justice*, gli studenti erano rimasti allibiti quando la guida aveva spiegato loro che la Suprema Corte “serviva solamente a uniformare la giurisprudenza”, giacché “per la sicurezza delle transazioni era importante che l’interpretazione delle

³ Charpentier 2015: 20.

⁴ Charpentier 2015: 37. La professione forense non aveva potuto che conformarsi a questo nuovo modello di ‘giustizia’, sicché il compito dell’avvocato consisteva nel ricevere i clienti e tradurre le loro richieste nel linguaggio delle macchine: “si tratta di formule standard, il cui testo si adatta ai cartoni perforati che si agganciano ai dentelli dei rulli e mettono in azione tutto il meccanismo. Le spiegazioni dei clienti sono verbose, confuse, infarcite di dettagli inutili e di digressioni sentimentali che incepperebbero la macchina. Bisogna dunque ridurle all’essenziale e farle rientrare nel quadro delle domande modello”, 43-44.

⁵ Charpentier 2015: 23.

⁶ Charpentier 2015: 40.

⁷ Satta 1994 [1949]: 11-37. Per le reazioni della dottrina si rinvia in particolare a Capograssi 1950; Calamandrei 1950 (ora in Calamandrei 1965: 537-562), in risposta al quale si veda Carnelutti 1951; Caiani 1955: 113-128 (riedito nel 2021, Pino G. cur., RomaTrE-Press).

⁸ Borges 1941 e 1982: 55-62.

leggi fosse costante”. E aggiungeva con sprezzante compiacimento: “Di certo era un sistema grossolano. Una sciocchezza, per il fatto di essere ripetuta, non smette di essere una sciocchezza. Ma sarebbe stato peggio lasciare ai diversi tribunali di opporsi gli uni agli altri”⁹.

Un giudizio volutamente ingeneroso che si fa beffe della funzione nomofilattica della Suprema Corte, a dispetto della sua augusta tradizione, che tanto deve alla feconda elaborazione svoltasi proprio in seno all’ordinamento francese¹⁰. Di qui il modello è circolato nell’Europa continentale per approdare, tra gli altri, nell’ordinamento italiano, dove è stato scolpito icasticamente nell’art. 65 della legge sull’ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12). Una previsione su cui grava la pesante ipoteca dommatica della concezione illuministica del rapporto tra il giudice e la legge, donde l’idea che la Corte di cassazione debba assicurare “l’*esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale*”.

Per anni la nomofilachia è stata sostanzialmente relegata nella periferia dell’ordinamento giuridico, nel testo del remoto regio decreto del 1941, e ha rappresentato soltanto una delle funzioni della Suprema Corte, per giunta di rilievo costituzionale quanto meno dubbio. È vero che tale funzione può desumersi in via interpretativa dal combinato disposto degli articoli 3 e 111 della Costituzione, ma sta di fatto che i Costituenti hanno ritenuto di non accogliere la proposta di riconoscere formalmente rango costituzionale alla funzione nomofilattica della Cassazione¹¹.

Ciò nonostante, nel 2006 è stata avviata un’intensa stagione riformatrice sotto il segno della nomofilachia, che ha rappresentato la risposta dell’ordinamento alla “sindrome dell’assedio”¹² sviluppata dalla Suprema Corte, sempre più oberata dal peso soverchiante dei ricorsi portati al suo esame, specialmente sulla base delle doglianze veicolate tramite l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Secondo gli auspici del legislatore, infatti, la nomofilachia consentirebbe alla Cassazione di far fronte alla notevole mole – ignota alla Corti supreme straniere – di ricorsi che gravano su di essa, anche sotto il profilo organizzativo, se non altro per la scelta del binario processuale da seguire (camera di consiglio o udienza pubblica) a seconda che i giudizi presentino o meno valenza nomofilattica.

Una vera e propria palingenesi della nomofilachia, che ha determinato nel nostro ordinamento un significativo incremento del peso del precedente in generale e del precedente delle sezioni unite in particolare, pur senza intaccare formalmente il principio costituzionale della soggezione del giudice soltanto alla legge. Ne è derivato l’avanzamento del processo di osmosi tra ordinamenti di *civil law* e ordinamenti di *common law*, al punto tale che la Corte di cassazione¹³ e alcuni suoi autorevoli magistrati¹⁴ hanno sostenuto che il nostro ordinamento avrebbe recepito il principio dello *stare decisis* ‘in versione debole’.

⁹ Charpentier 2015: 27.

¹⁰ Calamandrei 1920 (ora in Calamandrei 1976, riedito nel 2019, Biblioteca e Archivio storico “Piero Calamandrei” del Comune di Montepulciano e della Fondazione Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei di Roma cur., RomaTrE-Press).

¹¹ Cfr. seduta del 20 dicembre 1946. L’art. 12 del progetto contenuto nella *Relazione sul potere giudiziario e sulla Suprema Corte costituzionale* presentata da Piero Calamandrei alla seconda sottocommissione della Commissione per la Costituzione prevedeva quanto segue: “Contro le sentenze pronunciate in ultimo grado da qualsiasi organo ordinario o speciale è sempre ammesso il ricorso alla Corte di cassazione, *istituita per mantenere l’unità del diritto nazionale attraverso la uniformità della interpretazione giurisprudenziale* e per regolare le competenze fra i giudici”. Cfr. Grossi, Cheli, Alpa 2016: 27-31.

¹² Sassani 2019: 43.

¹³ Cfr. in particolare Cass. civ., Sez. VI-2, ord., 26 luglio 2016, n. 15513. Appare invece maggiormente condivisibile l’orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui, “benché non esista nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello *stare decisis*, essa costituisce, tuttavia, un valore o, comunque, una direttiva di tendenza immanente nell’ordinamento, stando alla quale non è consentito discostarsi da un’interpretazione del giudice di legittimità, investito istituzionalmente della funzione della nomofilachia, senza forti ed apprezzabili ragioni giustificative” (cfr. *ex plurimis* Cass. civ., Sez. Un., 31 luglio 2012, n. 13620; Cass. civ., Sez. Un., 12 ottobre 2022, n. 29862).

¹⁴ Di ‘forma attenuata’ del principio dello *stare decisis* discorrono Lombardo 2015: 90; Canzio 2017; Canzio 2018; Curzio 2018; Amoroso, Morelli 2020; Rordorf 2016: 279; Rordorf 2018: 95.

“JUSTICE MACHINES” E LA RICERCA DEL PRECEDENTE.

Si potrebbe obiettare che, se tale principio significa valore *vincolante* del precedente (o *doctrine of binding precedent*), allora esso non è suscettibile di graduazione: il vincolo c'è o non c'è, *tertium non datur*¹⁵. Eppure, il panorama giuridico entro cui ci muoviamo è troppo accidentato per essere ricondotto a questa rigida logica binaria e, infatti, il processo di convergenza tra sistemi di *civil law* e di *common law* avanza non già sul terreno della vincolatività del precedente, che trova l'ostacolo dell'art. 101, comma 2, Cost., ma su quello, più insidioso, dell'irrigidimento dell'ordinamento attraverso una serie di istituti che conferiscono sempre maggiore rilievo al precedente¹⁶.

Tali istituti sono oggetto di acuta e approfondita indagine da parte degli studiosi del processo civile e non è possibile indugiare su di essi in questa sede, se non per metterne in luce i principali riflessi ordinamentali, che vanno nella direzione di una più pregnante garanzia dello *ius constitutionis*. Gli obiettivi perseguiti dal legislatore sono senz'altro connaturati alla certezza del diritto e consistono nella maggiore stabilità degli orientamenti giurisprudenziali e nella maggiore prevedibilità della soluzione delle controversie, ma non si possono tacere i pericoli connessi al rafforzamento della funzione nomofilattica, che può concorrere anche all'isterilimento della capacità innovativa della giurisprudenza¹⁷.

Il maggiore peso assunto dal precedente rischia infatti di irrigidire l'ordinamento, limitandone l'evoluzione pretoria, che, al netto di gravi oscillazioni e contrasti, ha consentito di raggiungere approdi assai significativi, come ad esempio in materia di diritto alla riservatezza e all'identità personale, di diritto alla salute e di danno biologico, di abuso di dipendenza economica e di protezione del contraente debole¹⁸. Il pericolo, dunque, è che l'evoluzione dell'ordinamento sia sacrificata sull'altare di una certezza del diritto che può rivelarsi presto stantia e che può persino risolversi in una paradossale eterogenesi dei fini, tale per cui ciò che siamo soliti chiamare 'diritto vivente' rischia di recidere ogni legame con la vita dell'ordinamento e divenire, per così dire, sempre meno 'vivente'¹⁹.

3. *Justice Machines* e giustizia predittiva

Ciò a maggior ragione se si considera che si profila all'orizzonte l'impiego sempre più capillare dei sistemi di intelligenza artificiale e degli algoritmi predittivi²⁰, che sembrano poter arginare quell'elemento imponderabile dei giudizi che aveva indotto i giuristi romani a constatare il limite della giustizia amministrata dagli uomini: *omnia lites habent sua sidera*. Lo *ius dicere* algoritmico

¹⁵ Capasso 2019.

¹⁶ Mi limito a indicare alcune delle innovazioni principali nell'attuale disciplina del giudizio di legittimità: *a)* il vincolo delle sezioni semplici della Corte di cassazione ai principi di diritto enunciati dalle sezioni unite, in modo da dare stabilità a questi principi, imponendo un particolare procedimento per il loro mutamento (art. 374, comma 3, cod. proc. civ.); *b)* l'ampliamento dei casi in cui il Procuratore generale presso la Corte può chiedere l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge (ma irrilevante per le parti del processo) e la possibilità che questo principio di diritto sia pronunciato d'ufficio anche nel caso di ricorso della parte dichiarato inammissibile (art. 363 cod. proc. civ.); *c)* la riduzione, tra i motivi del ricorso per cassazione, dell'ambito del vizio di motivazione e l'esclusione assoluta di tale vizio nei casi di doppia conforme sui medesimi fatti (art. 360 cod. proc. civ.); *d)* l'udienza pubblica limitata alle sole decisioni di una "questione di diritto di particolare rilevanza" (art. 375, comma 1, cod. proc. civ.) e la decisione degli altri ricorsi in camera di consiglio; nel primo caso la decisione è emanata con sentenza, mentre nel secondo caso essa assume la forma della ordinanza; *e)* il rinvio pregiudiziale del giudice di merito alla Corte di cassazione per la risoluzione di "una questione esclusivamente di diritto", quando, tra gli altri requisiti, essa "è suscettibile di porsi in numerosi giudizi" (art. 363-bis cod. proc. civ.).

¹⁷ Scarselli 2023.

¹⁸ Alpa 2014; Alpa 2019a; Alpa 2019b:143 dove l'Autore rileva che molte esigenze di tutela non sarebbero state soddisfatte "se non si fossero aperti i cancelli all'interpretazione evolutiva, costituzionalmente orientata, sensibile alle esigenze sociali. Si che imbrigliare la creatività a beneficio della certezza e della continuità implica la scelta di fossilizzare l'interpretazione del giudice e la creatività degli avvocati".

¹⁹ Rovelli 2019.

²⁰ Garapon, Lassègue 2021.

appare dunque, almeno a prima vista, la più efficiente manifestazione dello sforzo profuso dalla modernità contro l'errore e l'arbitrio dell'umano e fallibile giudicante, così da garantire la prevedibilità della decisione attraverso la formulazione del giuridico in strutture logico-formali, capaci di assicurare l'applicazione leibniziana del diritto *more mathematico*²¹.

Un'idea simile, sia pure solo in parte, a quella sottesa all'apologo da cui abbiamo preso le mosse, che risente significativamente della feconda temperie culturale del suo tempo. Le *Justice Machines* ivi descritte, infatti, non sono altro che una trasfigurazione letteraria dei fondamentali lavori sulla cibernetica di Norbert Wiener²², sulla giurimetria di Lee Loevinger²³ e sulle "macchine intelligenti" di Alan Mathison Turing²⁴. Ma è chiaro che si tratta di una trasfigurazione paradossale e irriverente, giacché le *Justice Machines* di Charpentier vanno beffardamente nella direzione del caso piuttosto che della certezza del diritto, che invece costituisce il fulcro dell'odierno dibattito sulla decisione robotica e sulla giustizia predittiva²⁵.

Qui, l'irrigidimento dell'ordinamento si fa ancora più marcato rispetto alla tradizionale nomofilachia perché lo schematismo cristallizzante dell' algoritmo preclude, o quantomeno comprime, l'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali. Il funzionamento delle 'novelle *Justice Machines*' è infatti ancorato ai precedenti, sicché esse considerano il presente solo come una reminiscenza del passato, con la conseguenza che il giudice macchina è condannato a una ripetizione informatica dell'identico²⁶. Questa omogeneizzazione temporale proietta l'ordinamento in un eterno presente e lo fossilizza in un diritto immobile, capace solo di replicare se stesso e di radicalizzarsi nei risultati già acquisiti, che l'inferenza statistica rende insensibili agli indirizzi giurisprudenziali minoritari o alle isolate voci divergenti²⁷.

Tutto ciò apre uno squarcio nei cieli imperscrutabili dell'esito delle liti. Ora lo sguardo del giurista, scrutando i dati dei precedenti immessi nella macchina, potrebbe scoprire la stella recondita che cela la decisione. O almeno così vorrebbe credere chi, come l'Autore dell'apologo, ritiene che i benefici dell'automazione risiedano nel "*sostituire i funzionari con degli automi*", le cui decisioni – quali che siano – sarebbero comunque più accettabili di quelle assunte da un giudice umano, che i cittadini considerano "un essere fallibile, soggetto a eccessi di zelo che li indispettiscono o a debolezze di cui intendono approfittare"²⁸.

È vero che l'uomo è un animale ontologicamente *difettivo*, calato nella finitudine del suo tempo ed emotivamente connotato, ma sarebbe un errore misurare la sua intelligenza con il solo parametro della capacità di calcolo e di elaborazione dei dati, riducendo così la sua *difettività a difettosità*, ossia a *deficit* performativo rispetto alla macchina²⁹. Ed è questa la ragione per cui nell'ampio e aperto dibattito sulla decisione robotica si tende a escludere la radicale *sostituzione* dell'uomo con la macchina, per orientarsi piuttosto verso una loro virtuosa *cooperazione*, secondo un approccio autenticamente antropocentrico alla giustizia algoritmica, che non alimenti una vacua tecnofobia, ma

²¹ Frosini 1968: 14 (riedito nel 2023, Sartor G. intr., RomaTrE-Press).

²² Si rinvia in particolare a Wiener 1948 e 1951.

²³ Si veda in particolare Loevinger 1949.

²⁴ Cfr. in particolare Turing 1948; Turing 1950.

²⁵ Si vedano in particolare Irti 2016; Carleo 2017; Carleo 2019; Di Donato, Frisina, Romeo, Scamardella, Vestoso, Volpe 2023; Mastroiacovo 2024.

²⁶ Di Santo 2012: 145-148, dove l'Autore distingue tra "tempo dell'uomo" e "tempo della macchina".

²⁷ Zaccaria 2022: 82-84 e 135-144; Zaccaria 2023: 37-42.

²⁸ Charpentier 2015: 53. Traendo esempi dalla vita quotidiana, Charpentier rileva come l'accettazione sociale di una decisione sia direttamente proporzionale all'incremento dell'automatismo ad essa sotteso. È questo il caso della metropolitana: un tempo, quando il convoglio entrava in stazione, il portello era chiuso da un impiegato e i passeggeri che si vedevano chiudere le porte in faccia erano furibondi; oggi invece è "l'arrivo del treno a far scattare la chiusura. I viaggiatori fanno la fila davanti a una lamiera inesorabile. Nessuno apre bocca". Altrettanto vale per le comunicazioni telefoniche: un tempo gli abbonati reclamavano perché non riuscivano a prendere la linea, accusando le centraliniste di leggere romanzi o di mettersi il rossetto invece di passare le comunicazioni; oggi invece "è tutto automatico, e nessuno si sognerebbe di protestare quando l'apparecchio dà il segnale di occupato".

²⁹ Punzi 2021.

ispiri un umanesimo digitale consapevole delle notevoli potenzialità dei nuovi sistemi, ma anche dei loro rischi.

Questa simbiosi tra uomo e macchina sembra accreditare, almeno nell’ambito della giurisdizione, non tanto il paradigma dell’*intelligenza artificiale*, quanto piuttosto quello dell’*intelligenza aumentata*, nel senso che le prestazioni cognitive dell’uomo possono essere *potenziate* dalla macchina³⁰. Quest’ultima consente infatti di raccogliere e processare una mole ben più elevata di dati, così da offrire al giudice una maggiore consapevolezza ermeneutica del percorso decisionale e motivazionale che egli intende seguire, segnalandogli lacune, incongruenze e contrasti rispetto a decisioni assunte in casi simili, ma anche esibendogli eventuali ragioni di discontinuità rispetto all’orientamento dominante³¹.

Resta fermo che l’ultima parola è e resta soltanto quella del giudice umano, che controlla l’intero procedimento per valutarne il risultato e, soprattutto, per assumersene la responsabilità, secondo il principio del libero convincimento³². Decisione e responsabilità non sono surrogabili dalla macchina, ma restano in capo all’uomo e alla sua intelligenza: “*Sapere aude!* Abbi il coraggio di servirti della tua *propria* intelligenza!”. Il motto kantiano dell’Illuminismo preserva intatta la sua attualità ed è un monito di cui il giurista dovrebbe tener conto per non cadere in un nuovo “stato di minorità” che egli, mai come in questo caso, dovrebbe “imputare a se stesso”³³.

BIBLIOGRAFIA

Alpa G. 2014, “I contrasti di giurisprudenza e la nomofilachia”, *Rassegna Forense*, 3-4: 599-604.

Alpa G. 2019a, “Il ruolo nomofilattico della cultura giuridica”, in *Italiadecide* (ed) 2019, *La nomofilachia nelle tre giurisdizioni. Corte Suprema di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti*, Bologna, Il Mulino: 137-147.

Alpa G. 2019b, “La giurisprudenza e le fonti del diritto”, *Lo Stato*, 2: 335-343.

Amoroso G., Morelli M.R. 2020, “La ‘funzione nomofilattica’ e la ‘forza’ del precedente”, in Acierno M., Curzio P., Giusti A. (eds) 2023, *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, Bari, Cacucci: 465-495.

Borges J.L. 1941, “La lotería en Babilonia”, *Sur*: 55-62.

Borges J.L. 1982, *Finzioni*, Torino: Einaudi.

Caiani L. 1955, *La filosofia dei giuristi italiani*, Padova: Cedam.

Calamandrei P. 1920, *La Cassazione civile*, 2 voll., Milano: Fratelli Bocca.

Calamandrei P. 1950, “Il processo come giuoco”, *Rivista di diritto processuale*, 5 (1): 23-51.

Calamandrei P. 1965, *Opere giuridiche*, Cappelletti M. (cur.), vol. I, Napoli: Morano.

Calamandrei P. 1976, *Opere giuridiche*, Cappelletti M. (cur.), voll. VI e VII, Napoli: Morano.

Canzio P. 2017, “Calcolo giuridico e nomofilachia”, in Carleo A. (ed) 2017, *Calcolabilità giuridica*, Bologna: Il Mulino: 169-173.

Canzio P. 2018, “Nomofilachia e diritto giurisprudenziale”, in Carleo A. (ed) 2018, *Il vincolo giudiziale del passato. I precedenti*, Bologna: Il Mulino: 27-34.

Capasso V. 2019, “Il ricorso per cassazione avverso... la giurisprudenza. Contro uno stare decisis «all’italiana»”, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 73 (2): 627-651.

Capograssi G. 1950, “Giudizio processo scienza verità”, *Rivista di diritto processuale*, 5 (1): 1-22.

Carleo A. (ed) 2017, *Calcolabilità giuridica*, Bologna: Il Mulino.

³⁰ Licklider 1960.

³¹ Punzi 2021.

³² Punzi 2017: 319-330.

³³ Kant 1995 [1784]: 45.

- Carleo A. (ed) 2018, *Il vincolo giudiziale del passato. I precedenti*, Bologna: Il Mulino.
- Carleo A. (ed) 2019, *Decisione robotica*, Bologna: Il Mulino.
- Carnelutti F. 1951, "Giuoco e processo", *Rivista di diritto processuale*, 6 (1): 101-111.
- Charpentier J. 1954, *Justice 65*, Paris: Éditions des Hautes Chaumes.
- Charpentier J. 2015, *Justice Machines. Racconto di fantascienza giudiziaria*, Vitiello G. (ed), Macerata: Liberilibri Editrice.
- Curzio P. 2018, "Il giudice e il precedente", *Questione Giustizia*, 4: 37-44.
- Di Donato F., Frisina M.P., Romeo F., Scamardella F., Vestoso M., Volpe D. (eds) 2023, "La sfida della giustizia predittiva. Riflessioni a partire da una ricerca empirica in materia di protezione internazionale", *Rivista di filosofia del diritto*, 1: 85-168.
- Di Santo L. 2012, *L'universo giuridico tra tempo patico e tempo gnosico*, Padova: Cedam.
- Frosini V. 1968, *Cibernetica diritto e società*, Milano: Edizioni di Comunità.
- Garapon A., Lassègue J. 2021, *La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà*, M.R. Ferrarese (ed), Bologna: Il Mulino.
- Grossi P., Cheli E., Alpa G. (eds) 2016, *Piero Calamandrei. Garanzie e limiti del potere giudiziario. Relazioni e interventi all'Assemblea costituente*, Genova: Marietti.
- Irti N. 2016, *Un diritto incalcolabile*, Torino: Giappichelli.
- Kant I. 1995 [1784], *Scritti di storia, politica e diritto*, F. Gonnelli (ed), Roma-Bari: Laterza.
- Licklider J.C.R. 1960, "Man-Computer Symbiosis", *IRE Transactions on Human Factors in Electronics*, HFE-1 (1): 4-11.
- Loevinger L. 1949, "Jurimetrics: The Next Step Forward", *Minnesota Law Review*, 33: 455-493.
- Lombardo L. 2015, *Il sindacato di legittimità della Corte di cassazione*, Torino: Giappichelli.
- Mastroiacovo V. (eds) 2024, *Giocare con altri dadi. Giustizia e predittività dell'algoritmo*, Torino: Giappichelli.
- Ozanam Y. 2008, "De Vichy à la Résistance: le bâtonnier Jacques Charpentier", *Histoire de la Justice*, 18: 153-169.
- Punzi A. 2017, "Judge in the Machine. E se fossero le macchine a restituirci l'umanità del giudicare?", in Carleo A. (ed) 2017, *Calcolabilità giuridica*, Bologna: Il Mulino: 319-330.
- Punzi A. 2021, "Difettività e giustizia aumentata. L'esperienza giuridica e la sfida dell'umanesimo digitale", *Ars Interpretandi. Rivista di ermeneutica giuridica*, 10 (1): 113-128.
- Rordorf R. 2006, "Stare decisis: osservazioni sul valore del precedente giudiziario nell'ordinamento italiano", *Il Foro Italiano*, 131 (9): 279-290.
- Rordorf R. 2018, "Il precedente nella giurisprudenza", in Carleo A. (ed) 2018, *Il vincolo giudiziale del passato. I precedenti*, Bologna: Il Mulino: 89-104.
- Rovelli L. 2019, "Certezza del diritto: dalla legge all'interpretazione consolidata e possibile eterogenesi dei fini", *Ars Interpretandi. Rivista di ermeneutica giuridica*, 8 (1): 135-146.
- Sassani B. 2019, "La deriva della Cassazione e il silenzio dei chierici", *Rivista di diritto processuale*, 74 (1): 43-64.
- Satta S. 1994 [1949], *Il mistero del processo*, Milano: Adelphi: 11-37.
- Scarselli G. 2023, "La nomofilachia e i suoi pericoli", *AmbienteDiritto*, 23 (1): 1-20.
- Turing A.M. 1948, *Intelligent Machinery. Report to the National Physics Laboratory*, Alan Turing papers, Cambridge: King's College Archives.
- Turing A.M. 1950, "Computing Machinery and Intelligence", *Mind*: 433-460.
- Wiener N. 1948, *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine*, Cambridge (Mass.): MIT Press.
- Wiener N. 1951, *La cibernetica - Controllo e comunicazione nell'animale e nella macchina*, (Beghelli O. trad.), Milano: Il Saggiatore.
- Zaccaria G. 2022, *Postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie*, Bologna: Il Mulino.
- Zaccaria G. 2023, *La responsabilità del giudice e l'algoritmo*, Modena: Mucchi Editore.